



Proposta di delibera prot. n. del

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

.....

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE – DELIB. N. 637

OGGETTO: Modifica della delibera di G.M. n. 989 del 9.4.99, come successivamente modificata dalle deliberazioni n. 3336 del 6 ottobre 1999 e n. 4699 del 16 dicembre 1999, relativamente alla semplificazione delle procedure in materia di contenzioso del lavoro.

Il giorno **2 marzo 2004** nella residenza Comunale convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale.
Si dà atto che sono presenti i seguenti n. Amministratori in carica:

SINDACO:

ROSA IERVOLINO RUSSO

ASSESSORI:

ROCCO PAPA	FERDINANDO DI MEZZA
PARIDE CAPUTI	RACHELE FURFARO
PASQUALE LOSA	AMEDEO LEPORE
ENRICO CARDILLO	LUCA ANTONIO ESPOSITO
ALFREDO PONTICELLI	ROBERTO DE MASI
RAFFAELE PORTA	CASIMIRO MONTI
GIULIA PARENTE	FERDINANDO BALZAMO
RAFFAELE TECCE	NICOLA ODDATI

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro “ASSENTE”; per i presenti viene apposta la lettera “P”

Assume la Presidenza

Partecipa il Segretario del Comune

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto.

La Giunta, su relazione e proposta dell'Assessore alle Risorse Umane

Premesso che il Servizio Contenzioso del Lavoro, ai sensi della delibera istitutiva n. 2468 del 7 luglio 1998, di questa Giunta, è, tra l'altro, competente a difendere il Comune di Napoli nel primo grado di giudizio delle controversie individuali di lavoro introdotte dai dipendenti dell'ente, nell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione disciplinato dagli artt. 65 e 66 del d. lgs. n. 165/2001 e nei procedimenti d'ingiunzione e cautelari inerenti controversie nascenti da rapporti di lavoro alle dipendenze di quest'Amministrazione.

Rilevato che:

- il carico di lavoro assolto dal Servizio Contenzioso del Lavoro ha registrato un significativo e costante incremento, sia per il numero, sia per la complessità delle controversie introdotte;
- sono presumibili ulteriori ampliamenti del carico di lavoro istituzionalmente curato dal Servizio in parola.

Considerato che:

- è necessario prevenire scompensi nella gestione del contenzioso;
- l'urgenza impone di apprestare rimedi di rapida implementazione, restando impregiudicata la futura adozione di misure organizzative di più ampia portata.

Rilevato, inoltre, che:

- il Servizio Contenzioso del Lavoro ha sviluppato e continuamente accresciuto il bagaglio di esperienza e professionalità maturato nella quotidiana pratica lavorativa;
- è opportuno che sia proseguita la proficua azione di valorizzazione delle risorse umane già impegnate in seno all'ufficio.

Considerato, pertanto, che i fini esposti debbano essere perseguiti nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- semplificare i procedimenti ed improntare, più in generale, l'attività a criteri in grado di garantire una progressiva celerità ed efficienza;
- valorizzare le professionalità interne, maturate e affinate grazie alla pregressa esperienza lavorativa presso l'amministrazione comunale;
- incentivare le risorse umane ad una sempre più consapevole e piena partecipazione ai processi produttivi in essere nell'azienda comunale.

Ritenuto che sia possibile cogliere immediati effetti benefici sull'attività defensionale assolta dal Servizio Contenzioso del Lavoro mediante la ridefinizione e la semplificazione delle procedure osservate dal Servizio menzionato.

Visto la delibera di questa Giunta n. 989 del 9 aprile 1999, come successivamente modificata dalle deliberazioni n. 3336 del 6 ottobre 1999 e n. 4699 del 16 dicembre 1999.

Visto l'art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Visto l'art. 417 *bis* c.p.c., come modificato dall'art. 19, comma 17, del d. lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

Visti gli artt. 12, 65 e 66 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Visto l'art. 48, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e come tali redatte dal Dirigente sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo lo stesso Dirigente qui appresso sottoscrive.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Antonella BUCCINI

D E L I B E R A

Modificare la deliberazione di questa Giunta n. 2468 del 7 luglio 1998 e la deliberazione di questa Giunta n. 989 del 9 aprile 1999, come successivamente modificata dalle deliberazioni n. 3336 del 6 ottobre 1999 e n. 4699 del 16 dicembre 1999, relativamente alla semplificazione delle procedure in materia di contenzioso del lavoro.

Stabilire, quindi, che:

1. Nelle controversie individuali relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti del Comune di Napoli devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, anche in caso di procedimenti di ingiunzione o di giudizi disciplinati dal libro IV, titolo I, capo III del codice di procedura civile, il Comune di Napoli, limitatamente al giudizio di primo grado, sta in giudizio avvalendosi direttamente del dirigente e dei dipendenti del Servizio Contenzioso del Lavoro del Comune di Napoli, d'ora in poi denominato "Servizio".
2. In tali controversie, il Comune di Napoli si avvale del Servizio altresì per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Le controversie previste dall'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono di esclusiva competenza dell'avvocatura comunale.
4. Il dirigente ed i dipendenti del Servizio stanno in giudizio previa deliberazione di autorizzazione della Giunta comunale.
5. Qualora un dipendente introduca una controversia di lavoro mediante il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 65 del d. lgs. n. 165/2001, il Servizio verifica, preliminarmente, l'ammissibilità della richiesta. Nelle sottoelencate ipotesi di inammissibilità, il Servizio ne dà comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro:
 - a) difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
 - b) difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli;
 - c) omessa o carente esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa o delle indicazioni utili a stabilire il contenuto o il valore della stessa;
 - d) qualunque altra ipotesi in cui si ravvisi la carenza sostanziale e formale dei requisiti per la proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
6. In tutte le ipotesi diverse da quelle di inammissibilità previste alle lettere a), b), c) e d), il Servizio acquisisce dagli uffici ove il dipendente lavora o lavorava al tempo dei fatti sui quali insiste la lite, dagli uffici del personale e da tutti gli uffici o strutture comunque interessati, entro cinque giorni dalla propria richiesta, una dettagliata relazione in fatto e in diritto comprensiva della posizione assunta dall'ufficio in ordine alla pretesa del dipendente, nonché ogni utile chiarimento in merito. Il Servizio apporrà sulla nota di richiesta la dicitura «urgente per scadenza dei termini». Il mancato rispetto delle predette prescrizioni, comporterà l'ascrivibilità delle connesse responsabilità ai preposti agli uffici e ai procedimenti inadempienti.

7. Nel caso in cui gli uffici menzionati nel numero precedente abbiano manifestato l'intenzione di accogliere la pretesa del lavoratore, il Servizio ne dà comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.
8. Nel caso in cui gli uffici menzionati al numero 6 abbiano comunicato che, ai fini dell'accoglimento della richiesta del lavoratore, debba attendersi l'esito di apposite verifiche ovvero il compimento di atti ulteriori o la produzione di elementi integranti la fattispecie della quale il diritto vantato dal lavoratore è effetto, il Servizio, nelle more della complessiva definizione della vicenda, ne dà comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.
9. Sulla scorta delle indicazioni espresse e delle posizioni assunte, ai sensi del numero 6, dagli uffici ove il dipendente lavora o lavorava al tempo dei fatti sui quali insiste la lite, dagli uffici del personale e da tutti gli uffici o strutture comunque interessati, il Servizio verifica la praticabilità di un accordo.
10. Nel caso in cui non possa essere raggiunto l'accordo, l'assessore di riferimento, qualora condivida gli elementi forniti in deduzione, autorizza il deposito delle osservazioni formulate in tal senso alla Direzione Provinciale del Lavoro e nomina il rappresentante dell'Ente in seno al collegio di conciliazione.
11. Nell'ipotesi in cui la richiesta /e sia riferibile ad identica questione per la quale sia già stato esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, il Servizio ne dà comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.
12. Nel caso in cui si rilevi la possibilità di pervenire ad un accordo con il lavoratore, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, valutati gli elementi dedotti, autorizza il dirigente del Servizio o un dipendente dello stesso a comparire davanti al collegio di conciliazione e ad esercitare il potere di conciliazione, stabilendo le linee di indirizzo e gli ambiti di tale incarico ed indicando i limiti della eventuale spesa. La Giunta nomina altresì il rappresentante del Comune di Napoli in seno al collegio di conciliazione.
13. Il Servizio, sulla scorta della deliberazione di cui al numero precedente, formula le osservazioni del caso e provvede al deposito delle stesse presso la Direzione Provinciale del Lavoro, comunicando contestualmente il nome del rappresentante del Comune di Napoli in seno al costituendo collegio di conciliazione.
14. Il Servizio trasmette copia dei verbali di conciliazione, quali titoli esecutivi, al Servizio e/o ai Servizi interessati, il quale provvede a darvi esecuzione, nonché all'Assessore ed al Direttore centrale di riferimento.
15. La presente disciplina si applica, dalla data di esecutività del presente provvedimento, anche ai procedimenti relativi alle controversie introdotte dai dipendenti in corso di istruttoria.

Precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Precisare, altresì, che, per motivi di urgenza, è adottato con esecuzione immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del Servizio
Contenzioso del Lavoro
Antonella BUCCINI

L'Assessore alle
Risorse Umane
Pasquale LOSA

SI ATTESTA:

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, D. Lgs. 267/2000);
- che con nota di pari data è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125, D. Lgs. 267/2000)

Il Funzionario Responsabile

(Nei casi previsti dall'art. 135, comma 2, D. Lgs. 267/2000)
Copia della presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura di Napoli con nota n. del

Il Funzionario Responsabile

<p>A) Procedura per le delibere soggette al controllo preventivo di legittimità.</p> <p>- La presente deliberazione, come risulta dal foglio di trasmissione, è stata ricevuta dalla Segreteria del Comitato Regionale di Controllo di Napoli in data</p> <p>Il Dirigente del Servizio Responsabile</p>	<p>B) Procedure per le delibere non soggette a controllo preventivo di legittimità</p> <p>Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione così come attestato innanzi (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000), e che ne è stata data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, sempre come sopra attestato</p> <p>si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000</p> <p>Addì</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>
<p>Spazio riservato ad eventuali decisioni di annullamento, di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio (art. 133, comma 2, D. Lgs. 267/2000).</p>	
<p>Constatato che è decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione innanzi indicato senza che sia stato comunicato provvedimento di annullamento o di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi del CO.RE.CO., si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 1, D. Lgs. 267/2000,</p> <p>ovvero</p> <p>Constatato che la Sez. Prov. del CO.RE.CO., in data, ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 1, D.Lgs. 267/2000.</p> <p>Addì.....</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>	<p>Il presente provvedimento viene assegnato a:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>per le procedure attuative.</p> <p>Addì.....</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>
	<p>Ricevuta da parte del Responsabile</p> <p>Copia della suestesa deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa</p> <p>Addì.....</p> <p>Firma</p>